

N.º 4. *Dazio Anguille, e Bisatti vivi di Comacchio, e Territorio Ferrarese.*

I. Sarà, e s'intenderà soggetto a questo Dazio le Anguille, e Bisatti freschi, e vivi provenienti da Comacchio, e Territorio Ferrarese con li dritti, condizioni, e discipline, come all' Epoca 1796.

II. Ogni Corba del peso di Libbre 200. grosse Venete di Bisatti Femmenali, pagherà Lire quattordici, e per ogni simile Corba di Bisatti Marini Lire dieci, e con tal porzione sarà esatto il Dazio per le quantità minori delle Libbre 200.

III. Non potranno essere introdotte le suddette Anguille, e Bisatti senza il solito Mandato a Stampa sottoscritto dall' Abboccatore, o Governator del Dazio, per osservarsi le condizioni, e regole in detto Mandato prescritte; qual Mandato sarà rilasciato dalla Regia Intendenza Provinciale all' Abboccatore per li nomi, e quantità ricercate; e potrà l' Abboccatore medesimo ripetere un' idonea Pieggeria, che ne assicuri la restituzione.

IV. Tutti li Mandati dovranno essere recuperati al loro ritorno, e restituiti alla Regia Intendenza; ed in oltre al finire di cadaun Anno, cioè nel Mese di Settembre dovrà il medesimo Abboccatore presentare la